


SONO IN DOLCE ATTESA: E ADESSO COSA DEVO FARE?



AGGIORNAMENTO IMPORTANTE

Come promesso, Vi aggiorniamo sulle novità introdotte dal [Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 - Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 attuazione della Direttiva \(UE\) 2019/1158](#) che entrerà in vigore a far data dal **13/08/2022**, con indicazioni pubblicate da [INPS con messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022](#) sulle misure riguardanti maternità, paternità e congedo parentale.

Quindi, dal 13/08/2022, sarà possibile usufruire dei suddetti congedi tramite richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS. L'Istituto fornirà ulteriori istruzioni in una circolare che verrà pubblicata sul sito INPS successivamente.

CONGEDO PATERNITA':

- **10 giorni lavorativi**, fruibili non a ore e anche in via non continuativa;
- **dai 2 mesi prima ai 5 mesi dopo** rispetto alla data presunta del parto;
- fruibile anche in caso di morte perinatale e aumentato a **20 giorni** lavorativi in caso di parto plurimo;
- congedo fruibile anche da padre adottivo o affidatario e durante congedo maternità;
- dovrà essere comunicato per iscritto e almeno 5 giorni prima (anche tramite sistema informativo aziendale) al datore di lavoro;
- 100% della retribuzione.

CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DIPENDENTI:

- madre fino al 12esimo anno, 3 mesi non trasferibili;
- padre fino al 12esimo anno, 3 mesi non trasferibili;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori 3 mesi, "per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi;
- genitore solo o con affidamento esclusivo, 11 mesi continuativi o frazionati, 9 mesi retribuiti al 30%;
- "per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo è dovuta, fino al 12esimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria".

Per qualsiasi necessità, non esitate a contattare il Vostro Referente sindacale.